



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 aprile 2010 (28.04)
(OR. en)**

9070/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0099 (NLE)**

**PESC 543
RELEX 358
COASI 77
COARM 39
FIN 160**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	26 aprile 2010
Oggetto:	Proposta di regolamento (UE) n. .../ del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)180 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.4.2010
COM(2010)180 definitivo

2010/0099 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../ DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

(presentata congiuntamente dall'Alto Rappresentante dell'UE
per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione)

RELAZIONE

- (1) L'articolo 2, lettera b), della posizione comune 2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar dispone che sia vietato acquistare, importare o trasportare dalla Birmania/Myanmar talune specifiche categorie di merci.
- (2) L'articolo 3 della posizione comune 2006/318/PESC dispone che siano sospesi gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo, ad eccezione però di progetti e programmi a sostegno di determinati obiettivi specifici.
- (3) Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio dà attuazione al divieto di acquisto, importazione e trasporto delle categorie di merci specificate all'articolo 2, paragrafo 2. Occorre tuttavia chiarire che il divieto di acquistare tali merci in Birmania/Myanmar non si applica nel caso in cui l'acquisto sia effettuato nel quadro di un progetto o programma umanitario o di un progetto o programma di sviluppo non umanitario a sostegno degli obiettivi descritti all'articolo 3, lettere a), b) e c), della posizione comune 2006/318/PESC.
- (4) Occorre quindi che il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio sia modificato in modo da chiarire che l'eccezione si applica a tali attività.

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../ DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la posizione comune 2006/318/PESC, del 27 aprile 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar¹,

vista una proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, lettera b), della posizione comune 2006/318/PESC vieta l'acquisto, l'importazione e il trasporto di talune specifiche categorie di merci.
- (2) L'articolo 3 della posizione comune 2006/318/PESC dispone che siano sospesi gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo, ad eccezione però di progetti e programmi a sostegno di determinati obiettivi specifici.
- (3) Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio dà attuazione al divieto di acquisto, importazione e trasporto delle categorie di merci specificate all'articolo 2, paragrafo 2. Occorre tuttavia chiarire che il divieto di acquistare tali merci in Birmania/Myanmar non si applica nel caso in cui l'acquisto sia effettuato nel quadro di un progetto o programma di aiuti umanitari o di un progetto o programma di sviluppo non umanitario a sostegno degli obiettivi descritti all'articolo 3, lettere a), b) e c), della posizione comune 2006/318/PESC.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 194/2008 è aggiunto il paragrafo seguente:

¹ GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77.

“5. Il divieto di acquistare le merci soggette a misure restrittive, che figura al paragrafo 2, lettera b), non si applica ai progetti e programmi di aiuti umanitari o ai progetti e programmi di sviluppo non umanitari condotti in Birmania/Myanmar a sostegno:

a) dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo, della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo della capacità della società civile;

b) della salute e dell'istruzione, della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base e dei mezzi di sussistenza per le popolazioni più povere e vulnerabili; oppure

c) della tutela dell'ambiente, in particolare dei programmi che affrontano il problema del disboscamento eccessivo e non sostenibile che provoca la deforestazione.

L'acquisto delle merci oggetto delle misure restrittive deve essere preventivamente autorizzato dalle competenti autorità indicate nei siti web elencati all'allegato IV. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio
[...]